

PREMESSO

- che, sia per stimolare l'impiego di fonti rinnovabili in modo da accrescere la quota di fabbisogno energetico soddisfatta da energia prodotta con tali fonti, sia per il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio regionale, con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto e dai provvedimenti dell'Unione Europea, il Programma Operativo Regionale (P.O.R) 2000-2006, approvato dalla Decisione della Commissione C (2000) n. 2347 adottata l'8/8/2000 e alla presa d'atto avvenuta con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 4552 del 01/09/2000 e il relativo Complemento di Programmazione pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. dell'11/06/2001, ha previsto la Misura 1.12 " Sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al miglioramento dell'affidabilità della distribuzione di energia elettrica a servizio delle aree produttive" ed in particolare, l'azione a) prevede un regime di aiuto a sostegno della realizzazione e/o dell'ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, tra esse, il solare- fotovoltaico;
- che la Misura 1.12 ha riferimento nell'Asse I: Risorse Naturali;
- che il fondo strutturale interessato è il FESR, il settore di intervento è l'Energia e risponde al codice di classificazione UE 332,331;
- che i soggetti destinatari dell'intervento sono, tra gli altri, le PMI operanti nell'intero territorio regionale;
- che nel Complemento di Programmazione del POR Campania nell'articolazione temporale dell'attuazione dell'azione a) della misura 1.12 è prevista, finché non sarà approvato lo specifico regime di aiuto, l'erogazione di aiuti in "de minimis";
- che il Regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, reca disposizioni generali sui fondi strutturali;
- che il Regolamento CE 1261 del 26 giugno 1999, individua l'ambito di applicazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- che il Regolamento CE 1685/2000, definisce le spese ammissibili;
- che il Regolamento CE 69 del 12 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 10/30 del 13/01/2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE, disciplina gli aiuti di importanza minore (de minimis),.
- che l'art.10, comma 7, primo periodo, della legge 133/99 prevede che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 Kw, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'art. 53 ,comma 1, del T.U approvato con Decreto l.vo 26 ottobre 1995 n. 504, e che l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale e alle relative addizionali sull'energia elettrica;
- che la Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 6 dicembre 2000, n. 224, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 19 del 24 gennaio 2001, concernente la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 Kw;

RITENUTO

- di poter attuare, nella prima fase, la Misura 1.12 del POR Campania 2000/06 cofinanziando interventi di installazione di impianti fotovoltaici progettati sia per generare energia elettrica in accumulo per autoconsumo, sia per essere collegati in regime di scambio con la rete elettrica di distribuzione in bassa tensione;
- di limitare, per quanto indicato in premessa, al valore massimo di 20 kW la potenza nominale installabile;
- di ammettere alle agevolazioni le PMI individuate secondo la definizione adottata dalla Commissione Europea (GUCE L 107 del 30/04/1996), operanti nei settori produttivi di cui alle sezioni "C", "D", "F" della classificazione ISTAT delle attività economiche (in base alla definizione attualmente in vigore per la legge 488/92 – Decreto MICA 3 luglio 2000 "Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla L. 488/92") nonché nei settori dei servizi, del turismo e del commercio secondo quando indicato nel medesimo decreto.
- di confermare per la PMI le limitazioni o le esclusioni in vigore previste dalla regolamentazione comunitaria.
- di individuare l'entità del contributo pubblico in L. 21.650.000.000 (11.181.291,87 €), quale quota parte dell'annualità 2000 del piano finanziario della misura 1.12, da impegnare sugli appositi capitoli del Bilancio regionale 2001;
- di dover emanare il bando che, allegato, col numero 1, al presente atto ne costituisce parte integrale e sostanziale;
- di riservarsi la possibilità dell'affidamento a soggetto esterno, individuato attraverso apposita procedura di evidenza pubblica e convenzionato, la gestione del controllo della documentazione tecnico contabile e della conseguente erogazione alle PMI beneficiarie dei contributi di che trattasi;
- di riservarsi la possibilità di effettuare scorrimenti delle graduatorie per gli ammessi e non finanziati per carenza di fondi a seguito sia delle rinvenienze derivanti da procedure di decadenza o revoca, sia per economie sull'annualità di riferimento;

ATTESO che con nota prot. n° 12/AGC del 3/10/2001 del Coordinatore dell'AGC 12 lo schema del bando è stato inviato, per la valutazione di competenza, all'Autorità di Gestione, di Pagamento ed Ambientale del POR;

VISTO il P.O.R. Campania 2000/2006 e il relativo Complemento di Programmazione

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui alla narrativa che qui si hanno per riportati e riscritti:

- di approvare ed emanare il bando che allegato col numero 1 alla presente deliberazione ne costituisce parte integrale e sostanziale;
- di individuare nelle PMI Campane i soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al predetto bando, secondo la definizione adottata dalla Commissione Europea (GUCE L 107 del 30/04/1996), operanti nei settori produttivi di cui alle sezioni "C", "D", "F" della classificazione ISTAT delle attività economiche (in base alla definizione attualmente in vigore per la legge 488/92 – Decreto MICA 3 luglio 2000 "Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla L. 488/92") nonché nei settori dei servizi, del turismo e del commercio secondo quando indicato nel medesimo decreto;
- di confermare per la PMI le limitazioni o le esclusioni in vigore previste dalla regolamentazione comunitaria.

- di determinare l'entità del contributo pubblico in L. 21.650.000.000 (11.181.291,87 €), quale quota parte dell'annualità 2000 del piano finanziario della misura 1.12, da impegnare con appositi atti sugli appositi capitoli del Bilancio regionale;
- di riservarsi la possibilità dell'affidamento a soggetto esterno, individuato attraverso apposita procedura di evidenza pubblica e convenzionato, la gestione del controllo della documentazione tecnico contabile e della conseguenze erogazione alle PMI beneficiarie dei contributi di che trattasi;
- di riservarsi la possibilità di effettuare scorrimenti delle graduatorie per gli ammessi e non finanziati per carenza di fondi a seguito sia delle rinvenienze derivanti da procedure di decadenza o revoca, sia per economie sull'annualità di riferimento;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - a) al Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" per l'espletamento di ogni attività e adempimenti previsti dal bando;
 - b) all'Autorità di Gestione, Pagamento e Ambientale del P.O.R. Campania per le rispettive competenze;
 - c) al Web- master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania.
- Di trasmettere, infine, copia del presente atto al BURC per la pubblicazione integrale.

Il presente atto non viene inviato alla CCARC ai sensi dell'art. 17 – comma 31 e 32 della L. 127/97.

Il Segretario
-Di Giacomo-

Il Presidente
- Bassolino -

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario"

BANDO REGIONALE P.O.R 2000-2006 MISURA 1.12

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000-2006. MISURA 1.12 – AZIONE a) "SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI"

LA REGIONE CAMPANIA

PREMESSO

- che, sia per stimolare l'impiego di fonti rinnovabili in modo da accrescere la quota di fabbisogno energetico soddisfatta da energia prodotta con tali fonti, sia per il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio regionale, con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto e dai provvedimenti dell'Unione Europea, il Programma Operativo Regionale (P.O.R) 2000-2006 - approvato dalla Decisione della Commissione C (2000) n. 2347 adottata l'8/8/2000 e alla presa d'atto avvenuta con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 4552 del 01/09/2000 e il relativo Complemento di Programmazione pubblicato sul numero speciale del B.U.R.C. dell'11/06/2001 - ha previsto la Misura 1.12 " Sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al miglioramento dell'affidabilità della distribuzione di energia elettrica a servizio delle aree produttive" ed in particolare, l'azione a) prevede un regime di aiuto a sostegno della realizzazione e/o dell'ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, tra esse, il solare-fotovoltaico;
- che la Misura 1.12 ha riferimento nell'Asse I: Risorse Naturali;
- che il fondo strutturale interessato è il FESR, il settore di intervento è l'Energia e risponde al codice di classificazione UE 332,331;
- che i soggetti destinatari dell'intervento sono, tra gli altri, le PMI operanti nell'intero territorio regionale;

VISTO

- il Regolamento CE n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999, recanti disposizioni generali sui fondi strutturali;
- il Regolamento CE 1261 del 26 giugno 1999, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- il Regolamento CE 1685/2000, relativo all'ammissibilità delle spese;
- il Regolamento CE 69 del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 10/30 del 13/01/2001.
- Il Regolamento CE n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle Piccole e Medie Imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 10/30 del 13/01/2001.
- l'art.10, comma 7, primo periodo, della legge 133/99 che prevede che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 Kw, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'art.53 ,comma 1, del T.U approvato con Decreto l.vo 26 ottobre 1995 n. 504, e che l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale e alle relative addizionali sull'energia elettrica;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 6 dicembre 2000, n. 224, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 19 del 24 gennaio 2001, concernente la

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario"

BANDO REGIONALE P.O.R 2000-2006 MISURA 1.12

disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 Kw;

VISTO il comma 3 dell'art. 3 della Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 10 " Disposizioni di Finanza Regionale anno 2001" che prevede la definizione, con appositi regolamenti, delle finalità, modalità e criteri di attuazione dei regimi di cui ai commi 1. e 2. dello stesso articolo.

EMANA IL PRESENTE BANDO

Art.1
(finalità e disponibilità finanziaria)

- 1.1 Il presente bando, disciplina le procedure per la richiesta, da parte delle PMI campane, di concessione e per la erogazione del contributo pubblico in conto capitale, nella misura massima del 75% del costo dell'investimento ammesso (IVA esclusa) per la realizzazione di interventi di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, di potenza nominale non superiore a 20 kW, installati su complessi edilizi destinati all'attività produttiva della sede della società ovvero su strutture dell'unità locale o in siti di cui se ne ha la disponibilità;
- 1.2 Il contributo pubblico, erogato in regime di "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, è pari a L. 21.650.000.000 (11.181.291,87 €).

Art.2
(requisiti oggettivi)

- 2.1 Possono essere ammessi al contributo gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici progettati sia per generare energia elettrica in accumulo per autoconsumo, sia per essere collegati in regime di scambio con la rete elettrica di distribuzione in bassa tensione. Per le tecnologie produttive innanzi individuate valgono le seguenti norme tecniche generali:
 - a) Per la progettazione degli impianti fotovoltaici devono essere prese a riferimento, le relative specifiche tecniche, predisposte dall'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), allegate sotto la lettera "A1" e "A2" al presente bando;
 - b) Qualora si adotti il regime di scambio dell'energia elettrica, si applica la Deliberazione n. 224/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000: "Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW".
 - c) I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione del presente bando, anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili.
- 2.2 Fermo restando quanto previsto dalle richiamate specifiche tecniche, i moduli fotovoltaici e le relative prestazioni devono essere garantiti dal produttore per almeno 12 anni e, in particolare, il decadimento delle loro prestazioni (potenza nominale) deve risultare non superiore al 10% nell'arco dei primi 12 anni e non superiore al 20% in 20 anni. I restanti componenti dell'impianto devono essere garantiti per almeno due anni dalla data di messa in servizio dell'impianto stesso.

Art. 3
(requisiti soggettivi)

- 3.1 Possono accedere alle agevolazioni di cui al presente bando le PMI secondo la definizione

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario"

BANDO REGIONALE P.O.R 2000-2006 MISURA 1.12

adottata dalla Commissione Europea (GUCE L 107 del 30/04/1996), attive alla data di presentazione della domanda e operanti nei settori produttivi di cui alle sezioni "C", "D", "F" della classificazione ISTAT delle attività economiche (secondo la definizione attualmente in vigore per la legge 488/92 – Decreto MICA 3 luglio 2000 "Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui alla L. 488/92") nonché nei settori dei servizi, del turismo e del commercio secondo quanto indicato nel medesimo decreto. Restano confermate le limitazioni o le esclusioni in vigore previste dalla regolamentazione comunitaria.

3.2 Pertanto le PMI richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. con indicazione del codice ISTAT di appartenenza;
- b) ubicazione della unità locale interessata dal programma di investimenti sul territorio regionale;
- c) preesistenza ed operatività dell'unità locale;
- d) disponibilità di un'area di copertura o di un eventuale sito sufficiente per la realizzazione dell'impianto;
- e) un numero di addetti inferiore a 250 unità, calcolato come media degli occupati riferiti all'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato o all'ultima dichiarazione dei redditi esibita prima della presentazione della domanda di contributo;
- f) un fatturato non superiore a 40 milioni di Euro ovvero un totale di bilancio non superiore a 27 milioni di Euro con riferimento all'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato o all'ultima dichiarazione dei redditi esibita prima della presentazione della domanda di contributo;
- g) il possesso del requisito di indipendenza come definito dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione Europea del 3.4.1996;
- h) condizione economica e finanziaria sana, rilevata dalle ultime tre dichiarazioni fiscali.

Art. 4
(procedure)

- 4.1 Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 1 del presente bando e fino ad esaurimento delle disponibilità stesse, valgono le procedure di cui ai seguenti commi.
- 4.2 Le domande di contributo, in duplice copia, dovranno, pena la non ammissione all'istruttoria, essere presentate direttamente o tramite i vettori postali riconosciuti in apposito plico chiuso ed essere redatte in conformità all'allegato B del presente bando, in bollo, secondo la normativa vigente.
- 4.3 Le domande vanno presentate con decorrenza dal novantesimo al centoventesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sul BURC.
- 4.4 Non saranno ammesse all'istruttoria le domande di contributo che perverranno, alla struttura di cui al successivo comma 9, **oltre il termine delle ore 16 del centoventesimo giorno dalla data di pubblicazione sul BURC.**
- 4.5 In nessun caso la Regione risponderà del mancato o ritardato recapito alla struttura di cui al successivo comma 9 delle domande di contributo.
- 4.6 Nel caso di collegamento alla rete elettrica di distribuzione in bassa tensione, il soggetto richiedente deve aver dato comunicazione al Distributore, con il quale è stato stipulato il contratto di fornitura di energia elettrica (a servizio della struttura edilizia sede

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario"

BANDO REGIONALE P.O.R 2000-2006 MISURA 1.12

d'installazione dell'impianto), circa la propria intenzione di realizzare e collegare alla rete di distribuzione l'impianto fotovoltaico oggetto dell'intervento .

- 4.7 E' fatto espresso divieto al soggetto richiedente, di alienare e/o dismettere l'impianto fotovoltaico per un periodo non inferiore ad anni dodici a decorrere dalla data di ultimazione dell'intervento stesso. Il soggetto richiedente dovrà assumere l'impegno, pena la non ammissione all'istruttoria della domanda, a mantenere l'impianto medesimo, durante il detto periodo, nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone e alle cose circostanti. In caso di alienazione del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento della struttura adibita all'attività produttiva o dell'area destinata a sito dell'intervento, l'atto pubblico deve contenere l'esplicita menzione dell'impianto e del trasferimento degli obblighi, di cui al presente dando, al neo acquirente.
- 4.8 Alla domanda deve essere allegata, pena la non ammissione all'istruttoria, la seguente documentazione:
- a) scheda tecnica, sottoscritta dal richiedente, conforme al rispettivo modello di cui agli allegati C1 e C2 del presente bando, relativa all'installazione dell'impianto proposto (una per ogni impianto);
 - b) progetto preliminare, sottoscritto da tecnico abilitato e redatto in conformità a quanto indicato dall'art. 16 comma 3, della L. 109/1994 e dal art. 18 del D.P.R. 554/1999 che evidenzia i criteri di progettazione adottati. Il progetto è pertanto integrato dai seguenti allegati:
 - 1) relazione illustrativa;
 - 2) relazione tecnica;
 - 3) schemi grafici della struttura, limitatamente alla parte su cui insiste l'intervento, con sezioni schematiche, in scala opportuna, tali da consentirne l'individuazione delle caratteristiche spaziali e tipologiche;
 - 4) planimetria d'assieme, in scala opportuna, e stralcio dello strumento urbanistico generale con l'esatta indicazione dell'area interessata dall'intervento;
 - 5) piano economico e finanziario di massima.
 - c) copia della richiesta di tutte le autorizzazioni/concessioni edilizie corredata, nel caso di aree soggette a vincoli ambientali o paesaggistici, della copia dell'istanza presentata alla competente autorità per il rilascio del nulla osta ai sensi dei titoli I e II del testo unico del D. Lgs. 490/1999;
 - d) autorizzazione sottoscritta dal proprietario della struttura o, in generale, del sito in cui si colloca l'impianto ad eseguire l'intervento, qualora diverso dal soggetto richiedente;
 - e) eventuale copia della comunicazione di cui al precedente comma 6, corredata dall'eventuale risposta da parte del Distributore.
 - f) dichiarazione di disponibilità finanziaria per la quota a carico del soggetto richiedente il contributo.
 - g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la natura, la decorrenza e la durata del diritto reale di godimento (nel caso il soggetto richiedente sia titolare del solo diritto di godimento);
 - h) dichiarazione, ai sensi della normativa vigente, sugli eventuali aiuti de minimis ricevuti dalla PMI richiedente nei tre anni precedenti;
 - i) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 28/12/2000 n° 445) relativa alla iscrizione alla camera di commercio ed alla inesistenza di procedure fallimentari;
 - j) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 DPR 28/12/2000 n° 445) attestanti il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 3;

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario"

BANDO REGIONALE P.O.R 2000-2006 MISURA 1.12

k) eventuale indirizzo e-mail.

4.9 Le domande, inviate dalla medesima PMI benché riferite a più unità locali, corredate della documentazione predetta dovranno essere spedite in unico plico a:

REGIONE CAMPANIA - ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZIO FONTI ENERGETICHE CENTRO DIREZIONALE, ISOLA A/6 - 80143 NAPOLI.

Sul plico, contenente la domanda, a pena di esclusione, va apposta la dicitura: "BANDO P.O.R. 2000/2006 Misura 1.12". Il plico dovrà inoltre contenere, a pena di esclusione, un disco floppy con la copia in formato Word per Windows della domanda e dei relativi allegati e in particolare l'allegato C/2 in formato Excel per Windows.

4.10 La Regione si riserva di richiedere approfondimenti alla documentazione prodotta. Il mancato invio di quanto richiesto entro 20 (venti) giorni solari dalla data di ricezione, equivale a dichiarazione di rinuncia da parte del soggetto richiedente.

Art. 5
(costi ammissibili)

5.1 Le spese ammissibili costituenti il costo dell'investimento, in base al quale verrà calcolato il contributo pubblico nei limiti di cui al successivo art.8, sono riferibili esclusivamente alla seguenti voci:

- progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti;
- fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
- installazione e posa in opera degli impianti;
- eventuali opere accessorie strettamente necessarie e connesse all'installazione dell'impianto.
- apertura, gestione e chiusura del conto corrente bancario dedicato di cui al comma 6 del successivo art. 10;
- non sono ammesse le spese relative all'acquisto di materiali usati, di consumo o parti di ricambio

5.2 Ai fini dell'erogazione del contributo, le suddette spese dovranno essere documentate e dovranno riferirsi ad interventi avviati successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul BURC.

Art. 6
(Entità del contributo)

6.1 Per le realizzazioni collegate alla rete di distribuzione a bassa tensione, il costo massimo a kW ammissibile al contributo per impianti di potenza nominale da 1 a 5 kW, è fissato il lire 15,5 milioni mentre per impianti da 6 a 20 kW, detto costo è quello derivante dalla formula:

$$C = 13,5 + 10/p$$

ove :

C= costo massimo riconosciuto in milioni di lire

P= potenza nominale dell'impianto, in kW (compreso tra 6 e 20 kW).

Per le installazioni realizzate col sistema dell'accumulo per autoconsumo, il costo massimo a kW ammissibile al contributo è fissato in lire 15 milioni maggiorato di L. 350.000 per Kwh di accumulo elettrico installato.

La potenza Pa, in kWh, di accumulo è calcolata con al seguente formula:

$$Pa = Vn \times C_{10} / 1000$$

ove:

Vn = tensione nominale delle batterie

C₁₀ = capacità nominale a 10 h della batteria

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario"

BANDO REGIONALE P.O.R 2000-2006 MISURA 1.12

Per le installazioni di tipo strutturale, ovvero per progetti in cui lo specifico modulo fotovoltaico sostituisce funzionalmente un componente edilizio convenzionale, è prevista una maggiorazione fino al 20% del costo massimo al kW.

- 6.2 Gli interventi verranno finanziati con contributo pubblico in misura massima del 75% del costo di investimento ammesso (IVA esclusa) e comunque l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario, a titolo della regola de minimis, non può eccedere il massimale dei 100.000 Euro, nel triennio precedente la concessione, in applicazione del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione.
- 6.3 L'impresa interessata assegnataria di contributo è impegnata a fornire dettagliate informazioni sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti, o sulla loro mancanza, negli ultimi tre anni.

Art. 7
(esame delle domande)

7.1 L'esame delle domande verrà affidato ad un Nucleo di Valutazione, nominato dall'Assessorato alle Attività Produttive che sarà formato da n 3 rappresentanti dello stesso Assessorato e da 2 dell'Assessorato Politica del Territorio ed Ambiente. Il Nucleo è, inoltre, integrato da un rappresentante dell'ENEA ed è presieduto dal Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Secondario o da un suo delegato. La mancata nomina del rappresentante dell'ENEA non costituisce motivo di non costituzione del Nucleo di valutazione.

7.2 L'esame delle domande di contributo avverrà nel rispetto di quanto previsto al successivo art.8;

7.3 Il Nucleo di Valutazione potrà escludere dalla concessione del contributo pubblico, a proprio insindacabile giudizio, gli interventi che non sono conformi alla normativa tecnica vigente richiamata al comma 1 del precedente art.2 o che non offrano le garanzie sulle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 2;

7.4 Esaurita l'istruttoria per l'ammissibilità, il Nucleo di Valutazione, per ogni tipologia, predisponde apposita graduatoria redatta in base alle priorità indicate al successivo art. 8.

Art. 8
(formulazione delle graduatorie)

8.1 L'esame delle istanze di contributo pervenute avviene separatamente per il modo di produzione:

- 1) Con accumulo, ovvero in isola, per autoconsumo, con un finanziamento del 25% dello stanziamento di cui all'art. 1.

L'eventuale graduatoria verrà formulata dando priorità:

- a. alle tipologie di installazione al tetto o su facciata, con preferenza a quelle strutturali;
- b. all'intervento che determina un minor valore del prodotto tra il costo a kW e la percentuale di contributo richiesta.

A parità del valore del prodotto, ha preferenza l'impianto che realizza una potenza maggiore e, ad ulteriore parità di condizioni, il Nucleo di valutazione procede con sorteggio le cui modalità saranno preventivamente stabilite.

- 2) In connessione con la rete di distribuzione in bassa tensione, con un finanziamento del 75% dello stanziamento di cui all'art. 1.

L'eventuale graduatoria verrà formulata dando priorità:

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario"

BANDO REGIONALE P.O.R 2000-2006 MISURA 1.12

- a. agli interventi realizzate da PMI localizzate nei Distretti Industriali, di cui alla Delibera Consiliare n. 25/1 del novembre 1999;
- b. alle tipologie di installazione al tetto o su facciata, con preferenza a quelle strutturali;
- c. all'intervento che determina un minor valore del prodotto tra il costo a kW e la percentuale di contributo richiesta;

A parità del valore del prodotto, ha preferenza l'impianto che realizza una potenza maggiore e, ad ulteriore parità di condizioni, il Nucleo di valutazione procede con sorteggio le cui modalità saranno preventivamente stabilite.

- 8.2 La Regione provvede ad approvare le graduatorie, di cui al precedenti punti 1) e 2), e a concedere i contributi, nell'ordine indicato dalle stesse, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
- 8.3 Le graduatorie così formate sono rese pubbliche sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sul sito internet (www.regione.campania.it).
- 8.4 Qualora le richieste di contributo pervenute rientranti in una delle tipologie non utilizzano il finanziamento previsto ai punti 1) e 2) del comma 1, le somme restanti saranno assegnate, all'altra tipologia.

Art. 9

(tempi e modalità di realizzazione degli interventi)

9.1 In caso di accoglimento della domanda, pena la decadenza al diritto del contributo concesso, deve essere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'intervento entro 120 (centoventi) giorni solari dalla data di ricevimento della notifica di concessione del contributo e le opere dovranno essere completate e documentate entro il termine di 240 (duecentoquaranta) giorni solari a decorrere dalla stessa data.

9.2 Eventuale istanza di proroga, non superiore a 120 giorni consecutivi, a detto termine, debitamente sottoscritta e motivata, deve essere spedita entro 30 (trenta) giorni prima dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. Se, entro i successivi 20 giorni dalla richiesta, la Regione non notifica un provvedimento di diniego, l'istanza di proroga si intende accolta .

9.3 Il soggetto assegnatario di contributo, deve comunicare tempestivamente l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, specificandone la data ed allegando la seguente documentazione, debitamente sottoscritta:

- copia verbale di consegna dei lavori o della denuncia di inizio di attività;
 - progetto esecutivo redatto ai sensi della legge vigente;
 - pianificazione sequenziale e temporale delle attività;
- eventuali significati discostamenti dalla pianificazione iniziale verranno tempestivamente comunicati alla Regione Campania - Servizio Fonti Energetiche.

Art.10

(erogazione del contributo)
e modalità di accredito)

10.1 Per ciascun intervento ammesso a finanziamento, l'erogazione avviene in due fasi. Un acconto pari al 50% dell'ammontare del contributo pubblico concesso, sarà erogato, dalla Regione o da soggetto terzo convenzionato, previo ricevimento della comunicazione di avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento con allegata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa emessa a favore dell'Amministrazione regionale, di importo pari all'acconto e di durata di sei mesi oltre la data del termine assegnato per la ultimazione dell'intervento, incondizionata, irrevocabile, se non dietro autorizzazione regionale, ed escutibile a prima e

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario"

BANDO REGIONALE P.O.R 2000-2006 MISURA 1.12

semplice richiesta scritta, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa. In alternativa alla garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, il beneficiario può chiedere l'erogazione del 50% del contributo concesso previa presentazione del relativo stato di avanzamento documentato con copia della contabile bancaria relativa ai pagamenti effettuati attraverso il conto corrente di cui al successivo comma 6 e con le specifiche fatture originali quietanzate.

10.3 .Il saldo sarà erogato al termine dei lavori stessi, a seguito della verifica della conformità e idoneità della documentazione a corredo dell'intervento realizzato.

10.4 Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto richiedente deve comunicare all'Assessorato Industria - Servizio Fonti Energetiche della Regione Campania o a soggetto terzo convenzionato la ultimazione dei lavori con allegata la seguente documentazione:

- copia di tutte le autorizzazioni/concessioni di cui alla lettera c), comma 8 del precedente art. 4;
- consuntivo analitico della spesa sostenuta;
- certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali (fatture originali quietanzate), con eventuale relativo elenco. In particolare, allegata alla fattura è richiesta una nota, sottoscritta dall'installatore e dal richiedente, nella quale deve essere distinto l'ammontare relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura, specificando, in questo ultimo caso, il costo dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione. Non sono considerate valide, ai fini dell'ottenimento del contributo, le fatture che non hanno allegata la richiamata nota;
- copia della contabile bancaria relativi ai pagamenti effettuati attraverso il conto corrente di cui al successivo comma 6;
- copia del verbale di ultimazione dei lavori;
- certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto da Tecnico abilitato, con dichiarazione che l'opera è stata eseguita in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo (a meno di variante approvata), sottoscritta anche dal soggetto richiedente e dall'esecutore dell'opera;
- dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto realizzato, prevista dalla specifica tecnica di fornitura (allegato A1 o A2);
- scheda di progetto dell'impianto come costruito, prevista dalla citata specifica tecnica (allegato A), con allegate le certificazioni del produttore di cui al comma 3 dell'art. 2;
- nel caso di collegamento alla rete, attestazione e/o copia della richiesta (con copia della ricevuta di ritorno), inoltrata da non meno di trenta giorni al Distributore dell'avvenuto collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica (attivazione del contratto di scambio previsto dalla deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas);
- dichiarazione di non aver usufruito o richiesto altri contributi, Nazionali o Comunitari per l'intervento in corso di finanziamento, ovvero, dichiarazione che indichi la fonte di finanziamento e l'ammontare del contributo;
- dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla CCIAA e di assenza di procedure fallimentari.

10.5 Nel caso in cui il beneficiario del contributo documenti le spese sostenute in misura minore dell'importo ammesso a finanziamento e approvato dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 8, il contributo verrà calcolato sulla base di queste ultime. In caso di aumento delle spese rispetto al suddetto importo, il contributo sarà comunque pari a quello previsto dalla rispettiva graduatoria.

10.6 L'erogazione dell'acconto e del saldo del contributo concesso è corrisposta dalla Regione o dal soggetto terzo convenzionato con accredito su conto corrente bancario dedicato il cui numero, le coordinate bancarie, il nome e la sede dell'istituto bancario prescelto, devono essere tempestivamente comunicate al soggetto erogatore. Su tale conto corrente deve essere versata anche la quota finanziaria a carico del richiedente che provvederà ad effettuare i

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario"

BANDO REGIONALE P.O.R 2000-2006 MISURA 1.12

pagamenti esclusivamente attraverso bonifico bancario utilizzando il medesimo conto.

Art. 11
(verifiche e controlli)

11.1 La Regione ha facoltà di accertare, anche a campione nel limite del 15% degli interventi finanziati, avvalendosi del proprio personale tecnico, la regolare esecuzione delle opere nonché la loro conformità al progetto presentato (incluse eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento dell'opera e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine, possono essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco della vita dell'impianto.

11.2 Il soggetto richiedente dovrà dichiarare la disponibilità al libero accesso all'impianto da parte del personale della Giunta Regionale.

Art. 12
(varianti)

12.1 L'eventuale richiesta di variante in c.d.o da apportare al progetto presentato, fatta salva quella di tipo impiantistico, dovrà essere inoltrata alla Regione Campania - Servizio Fonti Energetiche, tramite i vettori postali riconosciuti, debitamente sottoscritta, motivata ed integrata da idonea documentazione giustificativa.

12.2 La suddetta variante verrà esaminata dalla Nucleo di cui all'art.7 comma 1 e l'esito di tale esame sarà comunicato al soggetto richiedente entro i successivi 20 (venti) giorni.

12.3 L'approvazione dell'istanza di variante, comunque, non può comportare l'aumento del contributo già concesso all'intervento originariamente ammesso né interrompe i termini di realizzazione di cui al precedente art. 9.

Art. 13
(decadenza e revoca del contributo)

13.1 Il mancato inizio dei lavori entro 120 gg. solari dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda di contributo, o il mancato completamento e documentazione delle opere nel termine di 240 gg. solari dalla stessa data, o entro il termine conseguente all'approvazione di eventuale istanza di proroga, comportano la decadenza dal diritto al contributo concesso.

13.2 Si procede, altresì, alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali:

- nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di legge;
- qualora vengono riscontrati significativi scostamenti tra quanto pianificato e quanto effettivamente svolto;
- nel caso di sostanziale difformità tra il progetto presentato e quello realizzato;
- utilizzo totale o parziale del contributo per finalità diverse dai motivi della concessione;
- rimozione o dismissione prima dei dodici anni dalla data di collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione;
- nel caso in cui l'opera realizzata risulti difforme dalla specifica tecnica di fornitura.

In questi ultimi casi, l'entità degli scostamenti e/o delle difformità sarà valutata a giudizio insindacabile dalla Nucleo di valutazione di cui all'art.7 comma 1.

ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario"

BANDO REGIONALE P.O.R 2000-2006 MISURA 1.12

13.3 Si procede inoltre alla revoca del contributo concesso ed al recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo.

Art. 14
(scorrimenti delle graduatorie)

14.1 La Giunta Regionale si riserva, con proprio atto, la possibilità di effettuare scorrimenti delle graduatorie per gli interventi ammessi e non finanziati per carenza di fondi, utilizzando le somme provenienti dalle decadenze o dalle revoche di cui al precedente art. 13.

Art. 15
(oneri finanziari per l'istruttoria delle domande)

15.1 All'onere finanziario per l'istruttoria e per le verifiche delle domande, previsto in L. 300.000.000, si farà fronte, ai sensi del Regolamento CE n. 1685/2000, con impegno di spesa da imputare sui capitoli 2180, 2182 e 2184 del Bilancio Regionale 2001.

Art. 16
(disposizioni finali)

16.1 Ai sensi della Legge 241/90 è indicato quale responsabile del procedimento di cui al presente bando il Responsabile della Misura 1.12 individuato nel Dirigente pro-tempore del Servizio 02 "Studi e Ricerche Legislative e Amministrative su Fonti Energetiche. Contenimento Consumi Energetici" del Settore Industria; Tel. n. 081/7966877 – fax 081/7966869 – indirizzo di posta elettronica: ass1.mis1.12.cdc@regione.campania.it.

15.2 Il presente atto, completo degli allegati, viene divulgato attraverso il sito www.regione.campania.it ed è trasmesso al B.U.R.C. per la sua pubblicazione in forma integrale.